



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

PROT. N. 4/05/AREA IV BIS/DNS

Avellino, 5/4/2005

AI SIGG. SINDACI E
COMMISSARI STRAORDINARI
DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

e, p.c.

AL SIG. QUESTORE DI **AVELLINO**
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
CARABINIERI DI **AVELLINO**
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA DI **AVELLINO**

OGGETTO: Art. 51 della legge 16/1/2003 n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori. Accertamento delle infrazioni nei locali in cui non è consentito fumare.

Il Ministero della Salute con circolare del 17/12/2004 pubblicate sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 300 del successivo 23 dicembre, rinvenibile anche sul sito WEB WWW.ministerosalute.it, ha impartito istruzioni applicative della legge indicata in oggetto soprattutto per quanto riguarda:

- a) il quadro normativo di riferimento;
- b) la compiuta individuazione dei locali in cui si applica il divieto di fumo, con la conferma di quelli già indicati dalla normativa previgente (in particolare scuole, ospedali, locali della pubblica amministrazione, mezzi di trasporti pubblici ecc.) e con un'ampia elencazione, meramente esemplificativa, di quelli oggetto della nuova normativa (oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento come le discoteche, le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale Bingo, i cinema, i teatri ecc.) salva solo la facoltà di attrezzare "a norma" le aree riservate ai fumatori;
- c) gli obblighi gravanti sui responsabili delle strutture interessate, con particolare riguardo ai gestori dei pubblici esercizi, contenenti:



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

- 2 -

- l'informazione al pubblico, mediante idonea segnaletica;
- il formale richiamo dei trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- la segnalazione del comportamento vietato e dei trasgressori, in caso di inottemperanza al richiamo, ai pubblici ufficiali ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione;
- le procedure di accertamento delle infrazioni.

A quest'ultimo proposito, si richiama particolarmente l'attenzione delle SS.LL. sulla speciale disciplina prevista dall'Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2004, N. 303, e inerente le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare verbali nei confronti di contravventori al divieto di fumo le cui prescrizioni, com'è noto, operano dal 10 gennaio u.s. (art. 51, comma 7, della legge n. 3/2003 citata).

Le nuove norme prevedono espressamente che i soggetti incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e dell'accertamento delle relative violazioni, sono tenuti a:

- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigere triplice copia del verbale di contestazione che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato, e contenere oltre alle generalità del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione delle autorità cui far pervenire scritti difensivi. A tal riguardo si precisa che l'Ufficio competente a ricevere il rapporto sulle violazioni accertate è la Regione quando la violazione sia stata rilevata nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza regionale, nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze proprie o delegate, nell'ambito degli uffici o delle strutture della regione o delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.

Il rapporto va presentato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio quando la violazione sia stata rilevata nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza statale ad eccezione delle violazioni accertate nell'ambito di competenza delle Ferrovie dello Stato per le quali occorre far riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 753/80.

. / .



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

- 3 -

Il rapporto va infine presentato al Prefetto in tutti gli altri casi;

-notificare il verbale, ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dell'accertamento dell'infrazione) secondo la procedura prevista della legge 20 novembre 1982 n. 890.

Quanto all'individuazione dei soggetti incaricati, si sottolinea che l'Accordo in questione espressamente prevede che: possono procedere all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni, su richiesta del responsabile della struttura o di chiunque intenda far accertare l'infrazione a tale divieto, anche gli appartenenti ai corpi o servizi di polizia locale, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività sopraindicate di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'art. 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Relativamente all'impiego delle guardie particolari giurate, anche dipendenti di Istituti di vigilanza privata, deve ritenersi che l'Accordo sopra menzionato abbia inteso fare riferimento da una parte a quelle che, in strutture pubbliche o private, svolgono compiti di vigilanza e dall'altra a quelle che, anche in adesione a protocolli promossi dal Ministero dell'Interno, svolgono particolari servizi di vigilanza nell'ambito di pubblici esercizi, quali discoteche e analoghi ritrovi. In entrambi i casi l'Accordo richiede che l'incarico alla guardia giurata di procedere all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione sia espressamente conferito dall'avente titolo: il dirigente preposto alla struttura pubblica, il pubblico esercente o il responsabile della struttura privata.

Peraltro, non sembra esservi dubbio che gli agenti incaricati, nell'esercizio della funzione di accertamento e contestazione delle infrazioni, assumono la funzione di pubblici ufficiali, alla stregua di altri soggetti privati incaricati di pubbliche funzioni (ausiliari del traffico, agenti venatori ecc.). Conseguentemente essi risulterebbero assistiti dall'art. 651 c.p., che, com'è noto, prevede l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a € 206,58 per chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuti di dare indicazioni personali.

. / .



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

- 4 -

Per quel che concerne le modalità di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni suddette nonché delle altre incombenze demandate all'organo accertatore dall'art. 17 L. 689/81, il Ministero dell'Interno è dell'avviso che i predetti adempimenti possano essere posti a carico del gestore della struttura pubblica o privata, dal momento che la guardia giurata è un incaricato di questi. Nulla toglie, tuttavia, che il gestore possa affidare "in toto" il servizio - su base contrattuale - all'istituto di vigilanza o ad altri.

Quanto all'attività degli organi di polizia, l'Accordo, nel corretto discrimine fra le competenze delle Forze di Polizia dello Stato, prioritariamente riferite alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quelle della polizia locale, propriamente e principalmente riferite ai compiti di polizia amministrativa, attribuisce soprattutto a quest'ultima i compiti inerenti all'osservanza del divieto di fumo.

Ciò non pregiudica, tuttavia, la possibilità di intervento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia dello Stato. Se è escluso, infatti, che ad essi possa essere indiscriminatamente richiesto di intervenire per la sola contestazione della violazione del divieto di fumo, con il rischio di una sia pur temporanea distrazione delle attività di prevenzione e repressione della criminalità e di controllo del territorio, spetterà comunque alle Forze di polizia dello Stato la competenza generale:

- di intervenire nelle situazioni di oggettivo pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, quali potrebbero verificarsi, ad esempio, nel caso che le contestazioni possano trascendere in "vie di fatto";
- di procedere alle verifiche ed alle eventuali contestazioni, anche per quanto concerne l'osservanza delle norme a tutela dei non fumatori, quando comandate di servizio a norma dell'art. 16 del Testo Unico delle Leggi di P.S. o dell'art. 20 del D.P.R. n.616 del 1977.

Nella doverosa osservanza, infine degli obblighi inerenti all'esercizio delle proprie funzioni, qualsiasi ufficiale e agente di p.g., trovandosi in servizio in un locale nel quale vige il divieto di fumo, non potrà non rilevare l'infrazione di propria iniziativa, procedendo come sopra illustrato.

Tanto premesso, nel rinnovare il puntuale rispetto della normativa in oggetto secondo le linee di azione sopra indicate, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
- Dr. Napolitano -